

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Affari Generali Personale e strutture Uffici
Politica Locale Urbana e Rurale - Rapporti con la C. C. C.

Bari, 14.2.80

IL PRESIDENTE

Prot. n. 48 Il Com.

III. mo Sig. PRESIDENTE


Consiglio Regionale

S E D E

oggetto: p. d. l. dell'Ufficio di Presidenza "Modifica alla l. n. 50 del 7.8.79" recante norme sul trattamento economico dei Consiglieri regionali-

Allegata alla presente si trasmette copia della proposta di legge di cui all'oggetto, approvata da questa Commissione nella seduta del 1° febbraio u. s. e sulla quale la Commissione ha espresso parere favorevole in data 11.2.80.

Cordiali saluti



(Giuseppe Colonna)

est
functus

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa dell'Ufficio di Presidenza

" MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE N. 50 DEL 7 AGOSTO 1979 "
RECANTE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI
REGIONALI

RELATORE: Giuseppe COLONNA


Signor Presidente,
Collegli Consiglieri,

nel febbraio 1979 il Consiglio Regionale approvò la legge regionale "Integrazioni alle leggi regionali 25.2.72, n.4, 14.11.72, n.13 e 14 novembre 1972, n.14 e successive modificazioni, recanti norme sul trattamento economico e sulla previdenza dei Consiglieri regionali" con la quale, per la parte concernente la diaria, si stabiliva di parificare la misura a quella dei parlamentari con l'automatismo di adeguamento ad ogni variazione.

Ma il Governo rinviò il provvedimento osservando che esso contraveniva, da un lato, al precetto della legge 853/1973 che non consente automatismi per le spese di indennità ai consiglieri regionali ma impone che siano disposte esclusivamente per legge e, per altro verso, parifica i consiglieri regionali ai parlamentari malgrado la diversa posizione istituzionale, essendo i primi espressione dell'autonomia regionale e i secondi della sovranità nazionale.

In ottemperanza alle osservazioni governative fu approvata la legge regionale 7 agosto 1979, n.50 "Integrazioni alle ll.rr. 25.2.72, n.4 e 23.6.76, n.15, recanti norme sul trattamento economico dei consiglieri regionali", che occorre modificare all'art.2 con la presente legge per adeguare la diaria dei consiglieri regionali alla nuova misura stabilita per i parlamentari con decorrenza dal 1° gennaio 1979.

(Giuseppe Colonna)



ART. 1

*o. m. art. Pci e Mdr
(emenda Carro e
Colaninno)*

L'art. 2 della legge regionale 7 agosto 1979, n. 50 è sostituito
dal seguente:

" La diaria corrisposta ai Consiglieri regionali, a titolo di rimborso
spese, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 23 giugno 1976, n. 15, è
fissata in lire 450.000= mensili a decorrere dal 1° gennaio 1979".

ART. 2

cs.

L'onere riveniente dall'applicazione della presente legge, va
lutato in £. 25.200.000= per il 1979, e £. 25.200.000= per il 1980, tro
va copertura sul Cap. 00102 del Bilancio 1980 "Spese per indennità di
carica e di missione spettante ai componenti del Consiglio regionale e
assicurazione contro gli infortuni degli stessi - L.R. n. 4 del 25.2.72,
n. 27 del 17.8.74, n. 23 del 14.4.75, n. 15 del 23.6.76, n. 22 del 12.8.77,
n. 33 del 21.7.78 e n. 50 del 7.8.79".

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1980 sono introdotte
le seguenti variazioni:

PARTE II - SPESA

<u>Variazioni in aumento</u>	<u>Stanz. comp.</u>	<u>Stanz. cassa</u>
cap. 00102 "Spese per indennità di ca rica e di missione spettante ai compo nenti del Consiglio Reg. le e assicura zione contro gli infortuni degli stessi - L.R. n. 4 del 25/2/72, n. 27 del 17/8/74, n. 23 del 14/4/75, n. 15 del 23/6/76, n. 22 del 12/8/77, n. 33 del 21/7/78 e n. 50 del 7/8/79" - Anni '79 - '80 -	<u>50.400.000</u>	<u>50.400.000</u>
<u>Variazioni in diminuzione</u>	<u>Stanz. comp.</u>	<u>Stanz. cassa</u>
cap. 16102 "Fondi di riserva per spe- se obbligatorie e d'ordine"	<u>50.400.000</u>	<u>50.400.000</u>

*legge = come
entrato*